



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare

Prot. nr. 79264 del 1-6-2018

Allegati 2

Ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri

Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri

Alla Direzione Economico Finanziaria

Alla Direzione Tecnica

Loro sedi

OGGETTO: Procedure per l'affidamento di contratti per l'acquisto di beni e servizi inferiori a 40.000 euro – aggiornamento linee guida ANAC – procedure ex art.36 Decreto legislativo 18/04/2016 nr. 50 così come modificato dal D. Leg.vo 56/2017

Si informa che è operativo l'aggiornamento delle linee guida nr. 4 dell'ANAC (G.U. del 23 marzo 2018) riguardante, tra l'altro, le procedure per l'affidamento di contratti per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro. In particolare i punti 3 e 4 (che si riportano integralmente nel documento allegato nr. 1) dettagliano in modo molto particolareggiato la procedura degli affidamenti diretti entro la suddetta soglia; ne consegue che risultano molto ridotti gli ambiti di intervento delle singole amministrazioni, che devono eventualmente motivare ogni scostamento alle suddette linee guida. L'attuale Regolamento di Ateneo in materia di acquisizione di beni e servizi sarà oggetto di modifica in modo da renderlo coerente con la nuova normativa che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le Università.

In attesa di perfezionare l'iter di revisione, si anticipano le indicazioni che risultano essere demandate alle singole amministrazioni e che verranno riportate nel regolamento in corso di modifica, di cui costituiscono pertanto un'anticipazione.

Restano fermi gli obblighi di adesione alle convenzioni Consip o Intercenter e le disposizioni già comunicate in attuazione della legge di stabilità 2016 (si veda circolare del 25/01/2016 in materia). In particolare nel caso di mancata adesione a convenzioni Consip/Intercenter, la procedura di acquisto autonomo per importi inferiori a 40.000 euro può essere svolta tramite procedura semplificata che preveda l'affidamento diretto, utilizzando prioritariamente il MEPA. In questo caso valgono comunque i principi di trasparenza, motivazione e pubblicità contenuti al punto 3 delle linee guida. Restano

parimenti ferme le indicazioni fornite con le precedenti circolari e reperibili sul sito <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/schemi-tipo-e-modulistica/corrispondenza-istituzionale.html> . Per gli affidamenti fino a 1.000,00 euro non ricorre l'obbligo di utilizzo del MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

A seguito dell'ultimo aggiornamento del codice appalti (D.leg.vo 56/2017), l'art. 36 comma 2 lettera a) ammette l'affidamento anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, purchè l'adeguata motivazione sia riportata nella delibera a contrarre. L'orientamento dell'Ateneo è quello di effettuare comunque l'indagine di mercato attraverso l'acquisizione di almeno due preventivi di spesa (si veda a tal fine il punto 4.3.1 delle linee guida ANAC.)

E' stato posto maggiore risalto al principio della rotazione che è stato reso particolarmente stringente: in proposito si rinvia a quanto riportato al punto 3.6 delle linee guida. Si fa presente che occorre riferirsi all'affidamento precedente, della medesima categoria merceologica (con riferimento a quelle del mercato elettronico) e per la medesima fascia di importo sia con riguardo all'affidatario che agli eventuali altri operatori invitati. Non si applica il suddetto criterio in caso di affidamenti per importi fino a 1.000 euro.

L'obbligo di rotazione non ricorre nel caso di RDO che non ponga limitazioni al numero di operatori partecipanti o nel caso di avvisi che, parimenti non riportino alcuna limitazione degli operatori economici. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza l'avviso dovrà essere pubblicato sul sito del Dipartimento.

L'articolazione delle fasce per valore economico viene determinata sia per l'affidamento di beni che per i servizi prendendo a riferimento la fasce individuate dall'Autorità per i controlli, considerata la necessità di assicurare una adeguata concorrenza tra gli operatori, nel caso di affidamenti di maggiore valore economico :

Fascia a) fino a 5.000,00 euro;

Fascia b) tra 5.000,01 e 20.000,00 euro;

Fascia c) tra 20.000,01 e 39.999,99 euro

Non si applica pertanto il suddetto principio nel caso in cui l'affidamento precedente sia stato effettuato all'operatore per una diversa fascia di importo.

Il mancato rispetto del principio di rotazione deve avere carattere eccezionale e richiede una specifica motivazione, che deve riguardare la particolare struttura del mercato e l'effettiva riscontrata assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Importanti novità riguardano poi i controlli circa i requisiti generali che gli operatori devono possedere.

Fino a 5.000,00 euro si può procedere all'affidamento sulla base dell'autodichiarazione (autocertificazione) resa dall'Operatore economico nella domanda di abilitazione al bando MEPA o, per acquisti fuori MEPA, secondo il modello semplificato Unimore che può essere scaricato dal sito <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/schemi-tipo-e-modulistica/modulistica.html> . Si devono effettuare gli ulteriori controlli riportati nella tabella riepilogativa - allegato nr. 2 (fascia A - fino a 5.000,00 euro).

Le autodichiarazioni dovranno essere oggetto di un controllo a campione pari al 3% che sarà realizzato ogni 33 Operatori economici aggiudicatari, che avrà ad oggetto le verifiche indicate nella tabella riepilogativa - allegato nr. 2 (Documentazione da acquisire e verifiche da eseguire per i controlli a campione).

Il buono d'ordine deve contenere le seguenti clausole:

“In caso di accertamento di mancato possesso dei requisiti richiesti si risolverà il contratto e verrà pagato il corrispettivo solo per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'eventuale incameramento della cauzione o all'applicazione di una penale del 10% del valore dell'affidamento.”

In attesa di una revisione del gestionale U-GOV detta dicitura, opportunamente adeguata nel caso non sia stata prevista una cauzione, va inserita nel campo note presente nel Tab “Testata” del documento gestionale “Ordine”.

Per gli affidamenti di valore compreso tra 5.000,01 e 20.000,00 euro si può procedere all'affidamento sulla base dell'autodichiarazione (autocertificazione) resa dall'operatore economico nella domanda di abilitazione al bando MEPA – considerata la sostanziale equivalenza delle dichiarazioni al DGUE e la necessità di non appesantire l'attività amministrativa – o, per acquisti fuori MEPA, dovrà obbligatoriamente essere utilizzato il modello DGUE e relativa autocertificazione integrativa, e si devono effettuare prima dell'emissione del buono d'ordine gli ulteriori controlli riportati nella tabella riepilogativa - allegato nr. 2 (fascia B - tra 5.000,01 e 20.000,00 euro).

Le autodichiarazioni dovranno essere oggetto di un controllo a campione pari al 3% che sarà realizzato ogni 33 Operatori economici aggiudicatari, che avrà ad oggetto le verifiche indicate nella tabella riepilogativa - allegato nr. 2 (Documentazione da acquisire e verifiche da eseguire per i controlli a campione).

Il buono d'ordine deve contenere le seguenti diciture : “In caso di accertamento di mancato possesso dei requisiti richiesti si risolverà il contratto e verrà pagato il corrispettivo solo per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'eventuale incameramento della cauzione o all'applicazione di una penale del 10% del valore dell'affidamento”

In attesa di una revisione del gestionale U-GOV detta dicitura , opportunamente adeguata nel caso non sia stata prevista una cauzione, va inserita nel campo note presente nel Tab “Testata” del documento gestionale “Ordine”.

Per gli affidamenti di importo superiore ai 20.000,00 euro prima di stipulare il contratto occorre procedere alla verifica di tutti i requisiti generali ex art. 80 del codice appalti, che avrà ad oggetto le verifiche indicate nella tabella riepilogativa - allegato nr. 2 (fascia C – tra 20.000,01 e 39.999,99 euro).

La modulistica (fac simili di note di richiesta di verifiche) è pubblicata sul sito della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/schemi-tipo-e-modulistica/modulistica/modulistica-acquisti.html> .

La Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare (Ufficio Contratti) resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti sulle procedure in oggetto; per la materia dei controlli rivolgersi al Dott. Gianluca Balocchi, tel. 059 – 205.8337, e-mail appalti@unimore.it .

E' convocato un incontro con i Responsabili amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri nonché delle Direzioni in indirizzo per il giorno 12 giugno 2018, ore 12.30 presso la Sala Verde del Rettorato, in Modena (MO), Via Università n. 4, primo piano (scalone antistante il cancello d'ingresso).

Cordiali saluti

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE
LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Gabriella Brancolini)

ALLEGATO NR. 1 - ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA 4 ANAC AGGIORNATE

3. Principi comuni

3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio.

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa").

3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari

frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvio all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

4.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite

amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice.

4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento

4.1 L'avvio della procedura

4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori.

4.2 I requisiti generali e speciali

4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di

nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione

appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.

4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

La stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario e verifica il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.

La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2.

4.4 La stipula del contratto

4.4.1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

4.4.2 Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

. Il testo integrale delle linee guida è consultabile al link::

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Deliberazioni/2018/del.206.2018.LineaGuida.n.4agg.pdf>

ALLEGATO NR. 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE VERIFICHE

Documentazione da acquisire e verifiche da eseguire per ciascun affidamento:

FASCIA A) FINO A 5.000,00 EURO

- Autocertificazione del legale rappresentante dell'Operatore economico circa la sussistenza requisiti generali (MEPA; modello semplificato Unimore unitamente a valido documento di identità del dichiarante);
- Casellario ANAC (vedi oltre, scheda n. 1)
- DURC
- White List (vedi oltre, scheda n. 2)

FASCIA B) TRA 5.000,01 E 20.000,00 EURO

- Autocertificazione del legale rappresentante dell'Operatore economico circa la sussistenza requisiti generali (MEPA; DGUE e relativa autocertificazione integrativa, unitamente a valido documento di identità del dichiarante);
- Casellario ANAC (vedi oltre, scheda n. 1)
- DURC
- White List (vedi oltre, scheda n. 2)
- Certificato del casellario giudiziale (vedi oltre, scheda n. 3)
- Agenzia delle Entrate (vedi oltre, scheda n. 4)
- Fallimento e altre procedure concorsuali (vedi oltre, scheda n. 5)

FASCIA C) TRA 20.000,01 E 39.999,99 EURO

- Autocertificazione del legale rappresentante dell'Operatore economico circa la sussistenza requisiti generali (MEPA; DGUE e relativa autocertificazione integrativa,

unitamente a valido documento di identità del dichiarante);

- Casellario ANAC (vedi oltre, scheda n. 1)
- DURC
- White List (vedi oltre, scheda n. 2)
- Certificato del casellario giudiziale (vedi oltre, scheda n. 3)
- Agenzia delle Entrate (vedi oltre, scheda n. 4)
- Fallimento e altre procedure concorsuali (vedi oltre, scheda n. 5)
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative (art. 31 d.P.R. 14/11/2002, n. 313);
- Disabili (vedi oltre, scheda n. 6)

Documentazione da acquisire e verifiche da eseguire per i controlli a campione

- Autocertificazione del legale rappresentante dell'Operatore economico circa la sussistenza dei requisiti generali esclusivamente mediante DGUE e relativa e autocertificazione integrativa, unitamente a valido documento di identità del dichiarante;
- Casellario ANAC (vedi oltre, scheda n. 1)
- DURC
- White List (vedi oltre, scheda n. 2)
- Certificato del casellario giudiziale (vedi oltre, scheda n. 3)
- Agenzia delle Entrate (vedi oltre, scheda n. 4)
- Fallimento e altre procedure concorsuali (vedi oltre, scheda n. 5)
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative (art. 31 d.P.R. 14/11/2002, n. 313);
- Disabili (vedi oltre, scheda n. 6)

Sul sito web della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/schemi-tipo-e-modulistica/modulistica.html> sono pubblicati i fac simili occorrenti per le verifiche.

Scheda n. 1 – Casellario ANAC

Occorre consultare il casellario ANAC – che può contenere annotazioni preclusive alla partecipazione a gare d'appalto – sul sito <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnnotazioniRiservate>

Di seguito le modalità per accedere:

- coloro che non sono registrati in Anac e che non hanno alcun profilo attivo dovranno:
 - a) effettuare la registrazione accedendo al link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/RegistrazioneProfilazioneU>;
 - b) creare il profilo sul servizio relativo al casellario accedendo al link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/RegistrazioneProfilazioneU>, e scegliere l'opzione CONSULTAZIONE CASELLARIO DELLE IMPRESE;
- coloro che sono già registrati dovranno attivare il profilo seguendo le indicazioni di cui alla lettera b).
- eseguite tali operazioni, è possibile procedere alla consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate), accedendo al servizio con l'apposita password.

Scheda n. 2 – White List

Per le attività presuntivamente ritenute dalla legge a rischio di infiltrazioni mafiose (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012) occorre consultare l'iscrizione dell'Operatore economico nella White List pubblicata sul sito web della Prefettura competente territorialmente con riferimento alla sede legale dell'Operatore economico.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Scheda n. 3 - Certificato del casellario giudiziale

L'acquisizione del certificato del casellario giudiziale consente la verifica dell'assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice. Procedere come segue: 1) installare l'apposito applicativo scaricabile dal sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_4.page?tab=d, comprensivo di istruzioni per l'uso; 2) inserire i dati personali dei soggetti da verificare (soggetti indicati nell'autocertificazione MEPA o DGUE); si precisa che: il Tipo certificato è CERTIFICATO art. 39 d.P.R. n. 313/2002 (Consultazione diretta sistema), la Finalità richiesta è Verifica autocertificazioni – Certificato non acquisibile su AVCPass; 3) richiesta a mezzo PEC di certificato del casellario giudiziale all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di

Modena, PEC casellario.procura.modena@giustiziacert.it, allegando i files .txt Nominativi_Massive_ecc..., Richiesta_Massive_ecc... e .pdf Modulo_Massive_ecc; nel testo della PEC inserire la seguente frase: “Il funzionario di riferimento per la trasmissione è: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento tel.”. Si ricorda che l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Di seguito uno schema riepilogativo dei destinatari delle verifiche:

Impresa individuale	titolare, responsabile tecnico; medesimi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la RDO, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
Società in nome collettivo	socio, responsabile tecnico; medesimi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la RDO, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
Società in accomandita semplice	soci accomandatari, responsabile tecnico; medesimi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la RDO, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
Società a responsabilità limitata Società per azioni	membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; responsabile tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; medesimi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la RDO, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata

Scheda n. 4 - Agenzia delle Entrate

Occorre verificare l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4).

Formulare la richiesta a mezzo PEC ed e-mail all'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale competente territorialmente con riferimento alla sede legale dell'Operatore economico (Comune o quartiere per le città maggiori). Per individuare l'Ufficio competente: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home/> → L'Agenzia → Uffici e PEC → Uffici - Entrate → Trova l'Ufficio, eseguire la ricerca per Ufficio di competenza, quindi individuare l'Ufficio territorialmente competente tra i vari Uffici mostrati a video.

Scheda n. 5 - Fallimento e altre procedure concorsuali

Occorre verificare l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett. b); da accertare tramite estratto di visura camerale mediante il sito <http://verifichepa.infocamere.it>, previa registrazione della struttura (AOO dotata di PEC e Codice Univoco ufficio) e assegnazione di userid e password.

Scheda n. 6 – Disabili

Occorre verificare l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (per la Regione Emilia-Romagna l'indirizzo PEC è così formato: *arlavoro.__(indicare la sigla della Provincia)*@postacert.regione.emilia-romagna.it; per la Regione Lombardia e la Regione Veneto la verifica è eseguita tramite web, previa registrazione e assegnazione di userid e password).